



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Il MISE chiarisce la portata del D.Lgs. 147/12 fra luci e ombre

Puntuale come annunciata arriva la Circolare n.3656 del 12 settembre con cui il Ministero per lo Sviluppo Economico, all'indomani del varo del D.Lgs. 147/12, ne chiarisce la portata, gli effetti, le conseguenze applicative.

La Circolare si rivela particolarmente utile per schematizzare le principali novità di competenza comunale del Decreto che, a distanza di due anni dal varo del precedente, meglio noto come "Riforma Bolkestein" (che ha recepito in Italia la Direttiva Servizi n.2006/123/CE), ha introdotto ulteriori semplificazioni e liberalizzazioni per l'avvio delle attività economiche.

Restano tuttavia alcune perplessità interpretative.

REQUISITI MORALI

L'art.8 del D. Lgs. 147/12 modifica l'art. 71 del precedente D.Lgs. 59/10, stabilendo che d'ora in poi sarà impeditiva dello svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande qualsiasi misura di sicurezza applicata al soggetto interessato e non più solo quelle non detentive.

Le infrazioni alle norme sui giochi sono considerate condizioni ostative solo se punite penalmente: quindi solo i reati e non anche gli illeciti amministrativi relativi alle infrazioni alle norme sui giochi priveranno l'interessato del necessario requisito di onorabilità.

Opportuno chiarimento circa l'art.71 c.3 del D.Lgs.59/10, che- secondo il tenore letterale- limitava soltanto al commercio la possibilità del soggetto di esercitare l'attività dopo il decorso del termine quinquennale dal giorno in cui la pena era stata scontata o era passata in giudicato la sentenza di condanna, salva riabilitazione.

Analoga chance, invece, non valeva per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sull'incomprensibile distinzione era più volte intervenuto il Ministero per lo Sviluppo Economico che, con propri pareri, aveva di fatto esteso anche all'attività di somministrazione il suddetto beneficio.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 71 sana definitivamente l'incongruenza, per cui la riabilitazione formale o il decorso del termine quinquennale possono essere invocati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti morali sia dal commerciante che dal barista o ristoratore.

Sempre in materia di requisiti morali, il relativo possesso dovrà essere accertato- in caso di società- in capo al legale rappresentante ed ai soggetti di cui all'art.2 c.3 DPR 252/98 mentre- in caso di ditta individuale- anche a carico del soggetto preposto all'attività commerciale, oltre che del legale rappresentante.

REQUISITI PROFESSIONALI

Proprio la novità appena delineata, introduce quella più ampia e dirimpente secondo cui- da oggi in poi- anche ad un'impresa individuale, così come per le società, sarà consentito avvalersi di altro soggetto

munito del requisito professionale per aprire un bar o un negozio qualora ne sia sprovvisto, superando così la pregiudiziale prima fissata dall'art.5 c.6 del D.Lgs. 114/98, che riservava solo alle società tale facoltà.

La nuova disciplina dei requisiti professionali si arricchisce di un'altra sostanziale novità, in virtù della quale l'attività di commercio del settore alimentare o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti professionali solo se rivolta al pubblico e non anche- come accadeva sinora- nei casi in cui sia limitata ad una cerchia determinata di persone.

E' uno degli aspetti più delicati da evidenziare della Circolare, che per la verità si appalesa opinabile in quanto sembra andare al di là di ciò che il D.Lgs.147/12 ha espressamente stabilito.

Infatti, secondo il MISE, il fatto che l'alinea del comma 6 dell'art.71 del D. Lgs.59/10 (che prescrive il possesso dei requisiti professionali poi elencati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma) sia stato riscritto non riportando l'inciso " *anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone*", significa che lo svolgimento dell'attività sarà svincolata dai requisiti professionali nei casi in cui l'accesso non venga consentito a chiunque ma solo previo possesso di un titolo di ingresso.

Ci si riferisce cioè agli spacci interni, per quanto attiene il commercio al dettaglio, e alle ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande svolte negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, se esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei mezzi di trasporto pubblico.

Si tratta di quelle ipotesi, cioè, elencate all'art.64 c.7 lettere b), e), f), g), h) del D.Lgs. 59/10, che sostituì il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Invece, sempre secondo il MISE, non beneficranno di tale semplificazione, per cui il Comune dovrà continuare a richiedere il requisito professionale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nella forma del catering e quelle svolte negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime nonché negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della L.287/91 nei quali però sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago (cioè i bar all'interno di sale giochi o strutture sportive e culturali, ecc.).

A questo punto, verrebbe da chiedersi che senso avrebbe tale distinzione: si è proprio sicuri che la somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico, logicamente frequentati da chiunque e liberamente, presenti meno problemi di quella mediante catering, che certamente viene erogata solo a persone che entrano su invito o con altro titolo di ingresso riservato e non aperto a tutti?

Dunque, la semplificazione dovrebbe valere in tutti i casi somministrazione " *effettuata di una cerchia determinata di persone*"!

Non è finita.

Ulteriore conseguenza di ciò che la Circolare chiarisce in ordine al possesso dei requisiti professionali è che, d'ora in poi, nei circoli privati la somministrazione o la vendita di prodotti alimentari non saranno più subordinate al possesso di requisiti professionali in capo al soggetto interessato, a prescindere dalla classificazione prevista dal DPR 235/01 tra circoli ed associazioni aderenti ad enti e organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e circoli non aderenti ed ancora tra circoli in possesso delle caratteristiche previste dal TUIR (DPR 917/86) e circoli non in possesso (cioè tra circoli senza fine di lucro e circoli con fine di lucro o comunque con finalità commerciale).

Tuttavia, si ricordi che il D.L. 79/12, convertito nella legge 131 del 7 agosto scorso, ha posto a carico dei circoli privati un onere aggiuntivo, cioè quello di comunicare al questore la vendita o il consumo di bevande alcoliche anche se effettuata nei confronti dei soci.

Ancora, l'art.8 c.1 lett. E) del D.Lgs.147/12 prescrive il possesso del requisito professionale per lo svolgimento di un'attività commerciale del settore alimentare solo quando questa sia destinata all'alimentazione umana e non anche animale: ciò significa che la vendita di mangimi per animali sarà libera, cioè consentita a prescindere dal possesso del requisito professionale da parte del titolare del negozio.

Infine, viene cancellata la previsione contenuta all'art.5 c.11 del D. Lgs. 114/98, secondo cui lo svolgimento del commercio all'ingrosso del settore alimentare, compresi i prodotti ortofrutticoli, era subordinato anche al possesso dei requisiti professionali.

Ora basteranno solo quelli morali.

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il settore era stato già oggetto di precedente intervento di modifica con l'art.64 del D.Lgs. 59/10, che aveva permesso- per la prima volta dopo la legge quadro n.287/91- l'apertura di bar, ristoranti, pub, pizzerie, bracerie, birrerie mediante la Scia, cioè immediatamente, tranne che nelle zone del territorio comunale oggetto di apposito e formale contingentamento fondato su ragioni di tutela dell'ordine pubblico, sanità, sicurezza pubblica, vivibilità ambientale, tutela del patrimonio storico ed artistico, ecc..

Alcune Regioni avevano comunque conservato per l'apertura di tali attività l'istituto dell'autorizzazione, riservando i subingressi, le modifiche dei locali e le cessazioni alla presentazione di Scia.

Con il D.Lgs.147 si ribadisce che l'autorizzazione permane esclusivamente nelle sole zone vincolate secondo i principi di una programmazione qualitativa e non quantitativa prima delineati: negli altri casi, sarà generalizzato e obbligatorio il ricorso alla Scia.

COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO INSIEME

Cade un'altra pregiudiziale in materia di commercio, sancita dall'art.26 c.2 del D.Lgs.114/98, quella per cui ingrosso e dettaglio- tranne che in casi espressamente previsti da leggi regionali- non potessero svolgersi congiuntamente.

L'art.8 c.2 lett. C) della riforma ammette la possibilità di esercizio negli stessi locali delle attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, ma, al fine di evitare operazioni speculative e trasgressive della legislazione in materia di medie e grandi strutture di vendita, viene puntualizzato che, in caso di esercizio promiscuo delle due differenti tipologie di commercio, l'intera superficie di vendita verrà presa in considerazione per applicare le discipline previste rispettivamente per le due attività.

Ciò significa che l'intera area di vendita, anche se oggetto di commercio promiscuo all'ingrosso ed al dettaglio, sarà considerata ai fini dell'applicazione delle più restrittive disposizioni previste per il commercio al dettaglio che, come è noto, per le medie e grandi strutture (aventi cioè superficie di vendita superiore a 250,00 metri quadri) impone il rilascio di un'autorizzazione formale e non la Scia, l'osservanza dei piani comunali commerciali e soprattutto l'individuazione di cospicue aree per parcheggi.

Insomma, la novella legislativa consente all'imprenditore l'esercizio congiunto delle due attività ma a patto di non aggirare i vincoli urbanistici legati al commercio al dettaglio.

ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Per queste attività, oltre a confermarsi il passaggio dalla DIA alla SCIA quale titolo autorizzatorio, si prevede che, d'ora in poi, sia pubblico anche il nome del responsabile tecnico, in possesso del requisito professionale in luogo del titolare dell'attività, che sarà inserito nel repertorio delle notizie economico-amministrative (Rea) esistente presso la Camera di Commercio.

Ma la novità più scottante per i Comuni (che almeno inizialmente potrebbero ritrovarsi in un comprensibile disagio applicativo) è che l'abrogazione di alcuni articoli delle leggi 161/1963 e 1/90 toglie automaticamente alle Camere di Commercio, assegnandola ai Comuni, la competenza ad accertare i requisiti professionali dell'aspirante acconciatore ed estetista.

Sarà quindi necessario che Comuni e Camere di Commercio ora si incontrino per "il passaggio delle consegne" o per il trasferimento delle necessarie competenze in fase di accertamento.

TINTOLAVANDERIE

Il Governo equipara le tintolavanderie tradizionali a quelle self- service, rendendo obbligatoria l'apertura previa presentazione di SCIA al Comune.

Tuttavia, per quelle self-service (a gettoni), non sono previsti requisiti professionali, a differenza di quelle tradizionali per cui i requisiti possono essere posseduti dal titolare o dal responsabile tecnico.

Si ricorda che presso le lavanderie a gettoni (dotate esclusivamente di lavatrici ad acqua ed essiccatori destinate all'uso diretto dei clienti) non si possono effettuare lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura, stireria, tintura: proprio per questo, ed in particolare perchè tali attività non comportano la presenza di emissioni in atmosfera nè rischi di scarichi particolarmente inquinanti, si ritiene superflua la presenza del responsabile tecnico, dotato di particolari competenze professionali.

MOLINI

L'esercizio dell'attività di impianto, il trasferimento o la trasformazione di molini esistenti sono soggetti a SCIA, da presentare mediante comunicazione unica al Registro Imprese della Camera di Commercio, che a sua volta la trasmetterà immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune.

Non è più prevista, infine, la vidimazione annuale del titolo abilitativo da parte della Camera di Commercio, così come prevedeva la legge 857 del 1949 oggi abrogata.